

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Norme per la depenalizzazione dei reati commessi da pubblici amministratori

Presentata il 16 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Viviamo un momento particolare: non manca occasione perché sindaci, amministratori comunali e provinciali siano messi sotto accusa, anche per minuzie, che spesso possono apparire atti trascurabili.

Il timore di poter inavvertitamente anche soltanto sfiorare la violazione di una disposizione di legge, induce l'amministratore a desistere dall'operare, anche perché, torno a ribadire, chi offre volontariamente la sua opera in favore della collettività è oggi additato come un individuo da condannare *a priori*, perché, a giudizio comune, egli ha senza dubbio agito in mala fede.

A ciò si aggiungano, inoltre, alcune incombenze, la cui omissione, molto spesso, non può essere imputabile al com-

portamento o a trascuratezza da parte degli amministratori pubblici.

Infatti, nei casi di seguito esposti, la violazione di una disposizione di legge è quasi sempre dovuta a carenza di mezzi, di finanziamenti, a fenomeni imprevedibili e, quindi, non evitabili.

Gli amministratori incorrono in reati contravvenzionali per la violazione di una serie di leggi che sono state dettate a tutela dell'ambiente, quali:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di tutela dell'atmosfera dall'inquinamento;

la legge 10 maggio 1976, n. 319, che concerne la tutela dell'acqua dall'inquinamento;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti.

Per amore di chiarezza, si tiene a precisare che con tale proposta non si intende sottovalutare la protezione e la tutela dell'ambiente, bensì si vuole legittimamente sollevare le responsabilità penali degli amministratori per atti la cui inosservanza è, come sopra detto, determinata da carenze spesso non imputabili agli stessi.

Pertanto, è mio intendimento proporre che alcune omissioni commesse dagli amministratori pubblici siano depenalizzate, ed essi rispondano in sede civile. Tuttavia, in tal caso non è esclusa la responsabilità patrimoniale degli amministratori in caso di accertata ammissione o colpa.

Concludendo, è giusto, a mio parere, che l'amministratore non venga penalizzato per eventi, la cui determinazione non può essere evitata, soprattutto per la mancanza di mezzi a sua disposizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora siano commesse da sindaci o da amministratori provinciali o comunali nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 2.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 1, i reati per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 3 sono quelli di cui:

a) agli articoli 21, primo, secondo e terzo comma, 22, 23, primo comma, e 23-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) agli articoli 24, 25, 26, 27, primo e secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) agli articoli 24 e 25, commi 1, 2, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con decreto l'ammontare della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2786
Lire 500